



COMUNE DI COLFELICE

Provincia di Frosinone

C.A.P. 03030 – Tel. 0776.527613 – Fax 0776.527169

Sito Internet : www.comune.colfelice.fr.it

Ordinanza sindacale n 20 del 17.06.2025

OGGETTO: ORDINANZA PER DIVIETO USI IMPROPRI DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta da parte del Soggetto gestore della rete idrica comunale ACEA AT05 S.p.A., acquisita al protocollo generata dall'Ente al numero 2215 del 05.06.2025, con la quale si invita questo Comune ad adottare apposita Ordinanza Sindacale che vieti e sanzioni durante il periodo estivo gli utilizzi impropri dell'acqua potabile, come l'irrigazione di orti e giardini, il riempimento di piscine e altri usi non essenziali;

Considerato che, come riportato nella succitata nota, le più recenti analisi sulla portata disponibile delle fonti idriche indicano che la disponibilità complessiva di tali risorse risulta limitata e che la situazione è ulteriormente aggravata dall'aumento dei consumi idrici dovuto alle elevate temperature estive;

Considerato inoltre che, l'aggravamento della crisi idrica del periodo estivo, con l'uso incondizionato dell'acqua potabile, potrebbe generare problemi di carattere igienico sanitario;

Ritenuto di dover intervenire per assicurare la regolarità del servizio e l'approvvigionamento di acqua potabile per gli usi di primaria necessità evitando qualsiasi uso improprio (innaffiamento giardini, lavaggio auto, pavimentazioni esterne, riempimento vasche, piscine...), confidando nella collaborazione della popolazione utente per un uso più razionale della risorsa idrica;

Ravvisata pertanto, la necessità di regolamentare un più appropriato uso dell'acqua potabile durante il periodo estivo, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze del territorio, in maniera tale da dover impedire abusi di qualsiasi genere e quindi limitare l'utilizzo della risorsa idrica erogata unicamente per scopi potabili e a fini igienico-sanitari;

Vista il disposto dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce espressamente al sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli per l'igiene e la salute pubblica;

Visto l'att. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni e dei regolamenti comunali e provinciali e delle ordinanze sindacali;

Considerato, quindi, che si ritiene necessaria l'emissione di apposita ordinanza in merito a quanto premesso;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate:

- **l'assoluto divieto di utilizzo dell'acqua potabile, durante il periodo estivo, proveniente dalla rete di distribuzione comunale per usi impropri e precisamente nei seguenti casi:**
 - per irrigazione o simili di orti e giardini;
 - per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;
 - per lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
 - per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale.
- Che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell'uso di acqua potabile;
- Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché per i soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività.
- Di fare uso parsimonioso della stessa, limitando al massimo gli sprechi.

AVVERTE

Alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Si incarica la Società Acea Ato5, anche congiuntamente con il personale della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, venga pubblicata all'Albo Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;

Che copia della presente venga trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando della Polizia Locale, al Comando Carabinieri Stazione di Arce e ai competenti uffici dell'Acea ATO5 S.p.A., affinché sia presa visione di quanto disposto e per gli eventuali provvedimenti di competenza;

Di trasmettere la presente Ordinanza al Prefetto di Frosinone.

Si informa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, ovvero entro 120 giorno al Capo dello Stato.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente Ordinanza.

